

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Iper ammortamento 2019 con perizia o autocertificazione in scadenza***

di **Alessandro Bonuzzi**

Ancora **poche settimane** a disposizione per soddisfare l'**adempimento formale** dell'**iper ammortamento**, potendo così fruire dell'agevolazione **già dal periodo d'imposta 2019**.

Si ricorda, infatti, che per la **concreta fruizione** del beneficio è necessario che, **entro la chiusura del periodo d'imposta** nel corso del quale si verifica l'**effettuazione** dell'investimento e l'**interconnessione** del bene agevolabile, sia soddisfatto l'**obbligo documentale** imposto dalla disciplina nella forma:

- della **perizia tecnica giurata** o dell'**attestazione di conformità**, per i beni il cui costo è superiore a **000 euro**; oppure
- della **dichiarazione** del rappresentante legale con valore di **autocertificazione**, laddove il costo di acquisto del singolo bene **non sia superiore a 500.000 euro**.

Dunque, le **imprese** aventi l'esercizio coincidente con l'**anno solare** che **effettuano** l'investimento e **interconnettono** il bene agevolabile **nel 2019**, se vogliono beneficiare dell'iper ammortamento già per il periodo d'imposta in corso, devono ottenere o produrre la perizia, l'attestazione o l'autocertificazione **entro il prossimo 31 dicembre**.

Se l'adempimento formale sarà **soddisfatto** nel **periodo d'imposta successivo** (nel 2020), l'impresa:

- può fruire del **super ammortamento** del 30% **per l'anno 2019**;
- potrà beneficiare dell'**iper ammortamento** solo **dal periodo d'imposta 2020** in avanti.

Con riferimento alla **perizia giurata**, la [risoluzione 27/E/2018](#) dell'Agenzia delle entrate aveva chiarito che assumeva rilevanza il momento di **acquisizione** del documento, cosicché se la perizia fosse stata giurata nello stesso periodo d'imposta dell'interconnessione, ma **acquisita** dall'impresa nel **periodo d'imposta successivo**, l'iper ammortamento poteva decorrere solo dall'**anno di acquisizione**.

Tale posizione è stata successivamente superata dalla [circolare n. 48610/2019 del MiSE](#), in occasione della quale è stato precisato che, ai fini della decorrenza dell'iper ammortamento, è sufficiente che **entro la data di chiusura del periodo d'imposta** si proceda al **giuramento** della perizia, **non essendo necessario dimostrare in altri modi la data certa di acquisizione da parte**

dell'impresa.

Pertanto, nel caso di un macchinario **consegnato, entrato in funzione e interconnesso** nel 2019, con **giuramento** della perizia **entro il prossimo 31 dicembre**, l'iper ammortamento può essere stanziato **già dal periodo d'imposta 2019**, ancorché il verbale di giuramento venga **acquisito dall'impresa nel 2020**.

Un discorso a parte andrebbe fatto per l'**autocertificazione** del **legale rappresentante dell'impresa**, la quale, in quanto documento **autoprodotta**, dovrebbe in linea di principio poter essere redatta in qualsiasi momento. Sta di fatto, però, che l'Agenzia delle entrate, in tutti i documenti sull'iper ammortamento pubblicati, ha precisato che, ai fini della **decorrenza** del beneficio, l'attestazione del rappresentante legale deve essere prodotta **entro la chiusura del periodo d'imposta**.

Il consiglio, quindi, è di agire in tal senso attribuendo **data certa** al documento con l'invio dello stesso tramite **pec**. Sarebbe altresì opportuno accompagnare l'autodichiarazione con una certificazione da richiedere al **fornitore** attestante l'inclusione del bene nell'**Allegato A della L. 232/2016**, nonché la **data** di **consegna** e di **interconnessione** del bene stesso.



Master di specializzazione

**TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA**

Scopri le sedi in programmazione >